

STATUTO

**VIVERE QUI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA ALBERTO LOLLIO
16

Numero REA: FE - 210922

Codice fiscale: 01930350382

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
A REP. N. 240
RACC. N. 164

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Ferrara (FE) la Società Cooperativa denominata: "VIVERE QUI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L." - ONLUS, validamente identificabile in sigla con la denominazione "COOPERATIVA VIVERE QUI" - ONLUS.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

"VIVERE QUI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L." - ONLUS opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale; favorisce e consolida la volontà di creare opportunità lavorative a carattere duraturo rivolte a persone segnate da percorsi difficili, di svantaggio e di emarginazione.

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;
- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove per persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991, così come previsti dalle lettere A) e B) dell'art. 1 della Legge 381/91 e dalle normative, anche regionali e provinciali, applicabili.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa intende perseguire un orientamento operativo teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Scopo della cooperativa è quello di realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo, un processo di inclusione sociale, avvalendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravitano intorno alle persone inserite. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della società, la continuità di

occupazione, migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro a progetto. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'Art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e progetti finalizzati alla promozione umana e sociale e all'inclusione sociale dei cittadini e migranti, proponendosi il perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, volontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle migliori condizioni economiche, sociali, professionali, oltreché l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità sociali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, si propone di raggiungere il proprio scopo, secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 C.C., ovvero avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori e dell'attività lavorativa di persone svantaggiate volta al loro inserimento lavorativo. In conformità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge 381/91, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività in ambito della lettera a) e pertanto nel campo dei servizi sociali, servizi di natura assistenziale e servizi sanitari ed educativi avvalendosi anche dell'attività lavorativa di persone svantaggiate.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991. Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L. 381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel prosieguo di tale articolo.

In particolare in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto Terzi, e svolgere le seguenti attività:

Attività di tipo A:

- Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semi-residenziali, dormitori, etc.
- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di informazione/consulenza, centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psico-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime della tratta e sfruttamento ex detenuti, persone senza fissa dimora, malati, etc).
- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana.

- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifugiati politici.
- Promozione di attività ed interventi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- Realizzare sportelli in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e provinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove.
- Servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e interpretariato; di riabilitazione ed orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza.
- Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili.
- Servizi di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestione attività di promozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone svantaggiate.
- Servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.
- Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a operatori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi.
- Attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana, lingua araba e altre lingue, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo.
- Attività di fund-raising, progettazione e co-progettazione in partnerariato.
- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili.
- Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimora, vittime della tratta, etc.
- Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero.
- Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta.

-Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni.

-Gestire ed erogare servizi di attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopra elencate.

-Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici e privati affini.

Attività di tipo B:

In relazione all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 per lo svolgimento delle attività di cui ai seguenti punti:

-Attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio;

-Attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e trasloco mobili;

-Attività di raccolta abiti e mobili usati;

-Attività di piccoli lavori e manutenzione, ristrutturazione edile, tinteggiature, etc;

-Attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e cortili;

-Gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale, consumo critico;

-Gestione di attività che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green-economy), della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili, etc;

-Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;

-Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;

-Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;

-Gestione eventi musicali, teatrali, etc;

-Distribuzione volantini e materiale pubblicitario;

-Gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a raso e coperte;

-Gestione di parchi pubblici e privati;

-Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;

-Gestione mailing;

-Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei propri prodotti;

-Attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica finalizzata alla promozione del turismo culturale consapevole;

-Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

4) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 Legge 127/71, dell'art. 11 Legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra non soci sotto qualsiasi forma; le attività finanziarie non possono essere prevalenti o nei confronti del pubblico;

5) la Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e/o bandi indetti da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto. A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

All'occorrenza, la Cooperativa potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ai sensi dell'art. 2 L. 381/91 possono partecipare alla cooperativa anche:

1) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il cinquanta per cento del numero complessivo dei soci; e

2) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza

a ciascuna delle categorie suindicate. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91.

Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri concessi all'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 381/91.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. I soci ammessi a tale categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI DIRITTI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 (Strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies disp. att. c.c., ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2526 ultimo comma del codice civile. Con regolamento approvato dall'Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero degli strumenti emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale/Sindaco Unico è obbligatoria.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 36 e ss. del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti art. 5 e 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
- f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 36 ss. Il

recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

-per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

-per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

-per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa.

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta cinque Assemblee consecutive;

g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

h) nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 del Codice Civile.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 36 ss., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio

Arbitrale, regolato dagli artt. 36 ss. del presente Statuto.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del deceduto, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore nominale pari ad Euro 100,00 (cento virgola zero zero);

- b) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari;
- 5) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti n. 3) e 4), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento. Ciascun socio non può detenere quote in misura superiore ai limiti fissati dalla legge.

Art. 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 8, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e da quella del Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, nei

limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;

e) la restante parte a riserva straordinaria.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente. Detto importo dovrà essere destinato esclusivamente all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale o del valore o del numero delle quote di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dalla legge. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice Civile, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da sé soli o combinati tra loro): a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica/professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro; f) la produttività.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi)

Sono organi della società: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 22 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 23 (Funzioni dell'Assemblea)

Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la destinazione gli utili ed il riparto dei ristorni;

- 2) la nomina e revoca degli amministratori;
- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 9) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 10) la deliberazione in ordine all'erogazione, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n. 142 del 2001;
- 11) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
- 12) la definizione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) della Legge n. 142 del 2001.
- 13) su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. In prima e seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Ai sensi dell'articolo 2538 ultimo comma del codice civile, il Consiglio di Amministrazione può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 9, 11 e 13 di cui al precedente articolo 23 sia

espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 25 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, eventualmente anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 2 (due) altri soci aventi diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2479 bis, comma 2, del codice civile.

Art. 27 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona eletta dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 28 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori non possono ricoprire incarichi amministrativi in altre imprese concorrenti della Società, salvo che a ciò siano formalmente autorizzati da apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente che lo

sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 29 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.

Art. 31 (Cessazione e sostituzione degli amministratori).

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive

alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 32 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Sindaco Unico/Collegio Sindacale)

Nei casi in cui la nomina dell'Organo di Controllo sia obbligatoria per legge, ovvero in caso di nomina volontaria dello stesso da parte dei soci ad esso spetta il controllo sulla gestione della società.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità dell'Organo di Controllo sono determinati dalla legge.

L'Organo di Controllo può rivestire forma pluripersonale (Collegio Sindacale) ovvero forma monocratica (Sindaco Unico), secondo quanto deciso in sede di nomina dai soci che, in caso di Collegio Sindacale, ne determineranno il numero anche nella componente supplente.

La carica dura per tre esercizi sociali ed è prevista la rieleggibilità.

La carica scade alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della nomina; può essere revocata solo per giusta causa.

All'atto della nomina i soci stabiliscono inoltre la retribuzione spettante per tutta la durata dell'ufficio. Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali che si tengano fuori della residenza personale.

In caso di Organo di Controllo pluripersonale è ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino il presidente e l'eventuale segretario verbalizzante.

Art. 35 (Controllo contabile)

Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, in forma pluripersonale o monocratica, ad esso spetta altresì la revisione legale dei conti ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarla a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'Organo di Controllo, i componenti dello stesso devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Compromissoria)

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente Statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, tra i soci e la Società, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione, affidato all'organismo di mediazione individuato dal Presidente del Consiglio Notarile individuato in base al luogo in cui ha sede la Società.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

L'obbligo del preventivo tentativo di composizione tramite mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

Qualora la controversia non sia stata risolta nel procedimento di mediazione, la stessa sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico, ovvero di un collegio il cui numero sia stato concordato per iscritto dalle parti, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile individuato in base al luogo in cui ha sede la Società. L'arbitro, ovvero il Collegio arbitrale, funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze a lui stesso spettanti nonché sulle controversie relative alla presente clausola ed agli eventuali provvedimenti cautelari.

L'arbitro dovrà pronunciarsi nel termine di 90 (novanta) giorni dall'inizio della procedura o nel diverso termine concordato tra le parti e qualora il lodo non fosse pronunciato entro il termine fissato o concordemente prorogato le parti saranno libere di adire il Tribunale competente.

Per tale ultima ipotesi, le parti convengono la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale individuato in base al luogo in cui ha sede la Società.

Art. 37 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.38 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

Art.39 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo nonché dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 41 (Principi di mutualità e indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo di liquidazione e di destinazione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, previsti dal presente statuto ed in genere i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 2514 del Codice Civile devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma degli artt. 2519 e 2522, comma 2, del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to BEATRICE NATHALIE DJOUK

F.to ATONGNI KUMA THOMAS

F.to NTUBE FRANCIS ESEME

F.to CARLO CURATOLA NOTAIO (impronta del sigillo)

La presente copia su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, composta di ventisette pagine oltre la presente, si rilascia ad uso Registro Imprese.

Ferrara, quattordici luglio duemilaquattordici, nel mio studio.
Firmato digitalmente: Carlo Curatola Notaio

Esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 19 e 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.